

L'INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI
E DEI LORO DIFENSORI
(art. 183, 1°, 2° e 3° comma c.p.c.)

Relatore:

dott.ssa Maria Giuliana CIVININI
giudice del Tribunale di Pistoia

1. Premessa. La funzione dell'istituto

Le prime attività che il giudice deve svolgere nell'udienza di trattazione disciplinata dall'art. 183 c.p.c – la quale fa seguito, ai sensi dell'art. 180 c.p.c. come modificato dal d.l. 21/6/95 n. 238 (1), alla prima udienza di comparizione dedicata alle verifiche di cui all'art. 164 in tema di nullità della citazione, all'art. 291 in tema di nullità della notificazione, all'art. 102 in tema di integrità del contraddittorio, all'art. 182, 2° comma in tema di assistenza, rappresentanza, autorizzazione o vizi della difesa tecnica – sono l'interrogatorio libero delle parti, il tentativo di conciliazione (sempreché la causa sia relativa a diritti disponibili (2), l'indicazione alle parti delle questioni rilevabili d'ufficio.

Si tratta di attività strettamente connesse tra di loro; infatti interrogatorio libero delle parti e richiesta di chiarimenti ai loro difensori rappresentano due esplicazioni di un medesimo potere del giudice (3), riferendosi il terzo comma dell'art. 183 (secondo cui “il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”) “sia alle domande che il giudice può rivolgere alle parti in sede di interrogatorio libero, sia alla complessiva attività di collaborazione del giudice anche con i difensori delle parti per una puntuale definizione del thema decidendum e del thema probandum nel corso della prima udienza” (4).

La funzione di tale attività è complessa (5):

– funzione di chiarimento: è la funzione primaria tradizionalmente attribuita all'istituto (6); attraverso l'interrogatorio si intende raggiungere un chiarimento sui fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande ed eccezioni e sull'inquadramento giuridico della fattispecie (7:);

– funzione di contestazione-allegazione: l'interrogatorio è veicolo per l'introduzione nel processo di fatti nuovi, non allegati negli atti introduttivi del processo (o nella memoria con cui il convenuto, ex art. 180 c.p.c. nel testo “provvisoriamente” vigente, propone eccezioni rilevabili solo a istanza di parte), idonei a fondare eccezioni rilevabili d'ufficio ovvero a fondare in via alternativa o concorrente il diritto fatto valere in giudizio (8); è altresì lo strumento per sollecitare e favorire la presa di posizione delle parti sulle allegazioni avversarie allo scopo di far emergere ammissioni, chiarire quale sia “il sistema complessivo di attacco o di difesa” di ciascuna, desumere l'esistenza di aree di non contestazione (9);

– funzione istruttoria: dalle risposte rese dalle parti e dal loro stesso comportamento (mancata comparizione a rendere interrogatorio, mancata risposta ad alcune domande, contegno complessivo tenuto nell'interrogatorio) il giudice può trarre argomenti di prova (10).

Sulla base degli elementi acquisiti attraverso l'interrogatorio il giudice esperisce il tentativo di conciliazione e collabora nella fattiva ricerca di una soluzione concordata della controversia; inoltre e soprattutto indica alle parti le questioni di rito e di merito rilevabili d'ufficio nonché la possibile utilizzazione probatoria delle risultanze dell'interrogatorio delle parti (e dei loro difensori) (11), consentendo così il pieno esplicitarsi del contraddittorio (12).

I profili dell'istituto che si sono sommariamente riassunti hanno costituito da tempo oggetto di approfondimento nella dottrina e giurisprudenza formatesi in tema di interrogatorio libero ai sensi degli artt. 117 e 420 c.p.c.. Peraltro, la previsione dell'obbligatorietà (e non più mera facoltatività) dell'interrogatorio, con l'estensione alla stragrande maggioranza delle controversie degli effetti che gli sono propri, e l'inserimento del medesimo in un processo con preclusioni, con quanto ne consegue in ordine alla ammissibilità di una contestazione tardiva, rende opportuna qualche breve osservazione sui temi dell'applicabilità del principio di non contestazione e del valore probatorio dell'interrogatorio libero.

2. La "non contestazione".

Per quanto venga solitamente operata una netta distinzione tra "ammissione" e "non contestazione" (quest'ultima definendosi essenzialmente quale comportamento omissivo a differenza della prima che si sostanzierebbe sempre in affermazioni espresse (13)), gli effetti che ne conseguono sono identici e consistono nel porre i fatti ammessi o non contestati al di fuori del thema probandum: né i fatti esplicitamente ammessi né i fatti non contestati hanno bisogno di essere provati. Se poi si rifletta su ciò che la non contestazione da cui consegue l'effetto descritto "non può desumersi dal mero silenzio o dalla mera passività dell'avversario su singole questioni, ma va globalmente dedotta dal sistema difensivo nel suo complesso, secondo la regola per la quale tutto ciò che, oltre a non esser esplicitamente contestato, non è logicamente incompatibile con le allegazioni della controparte, deve ritenersi ammesso per non-contestazione" (14), sembra doversi concludere che ci si trova di fronte ad un unico fenomeno. Come affermava CARNELUTTI (15), "Alla affermazione di un fatto da parte di un litigante può corrispondere la affermazione del medesimo fatto da parte dell'altro; ciò segue in quanto anche l'altro ponga quel fatto come presupposto della sua domanda al giudice. Se domando al giudice di condannare Tizio alla restituzione della somma mutuata, e Tizio a sua volta domanda al giudice di respingere la mia domanda perché nessun contratto di mutuo fu tra noi concluso, vi è affermazione (della esistenza) del contratto solo da parte mia; se Tizio invece domanda al giudice di respingere la mia domanda perché la somma mutuata fu già restituita, vi è affermazione bilaterale della conclusione del contratto di mutuo e della consegna della somma al mutuatario, perché anche Tizio pone questi fatti come premesse della sua domanda. La affermazione di un fatto già affermato dalla controparte si chiama ammissione, la cui nozione dunque si precisa in questi termini: posizione come presupposto della domanda di un fatto già presupposto dalla domanda avversaria". Ritenendo esclusi dal thema probandum non tutti i fatti su cui sia stato serbato un mero silenzio ma, valutata la complessiva strategia della parte, soltanto i fatti la cui negazione sia logicamente incompatibile con i fatti positivamente affermati (ad es. i fatti costitutivi del diritto quando si eccepiscano fatti impeditivi, estintivi, modificativi che presuppongono necessariamente i primi) la non contestazione giuridicamente rilevante finisce per coincidere con l'ammissione implicita (16).

2.1. Segue: La contestazione tardiva.

Secondo la prospettazione tradizionale dato connotante la non contestazione è la sua intrinseca provvisorietà, nel senso che la parte potrebbe in qualunque momento del processo rendere controversi e bisognosi di prova i fatti precedentemente non contestati (17). L'introduzione ad opera della novella del 1990 di un regime di preclusioni probatorie pone il problema della compatibilità di tale ricostruzione della non contestazione con il nuovo modello di processo (18), essendo evidente come la possibilità di una contestazione tardiva ponga la parte nell'alternativa o di esporsi al rischio di veder sorgere a suo carico l'onere probatorio in un momento in cui sono già maturate le preclusioni istruttorie o di chiedere di provare anche i fatti non controversi, con grave turbamento della funzionalità ed economicità dei giudizi (19).

Secondo PROTO PISANI (20) “un sistema caratterizzato: a) dalla funzione centrale della prima udienza di trattazione, a scopo di semplificazione e di economia della successiva eventuale fase istruttoria; b) dalla previsione di rigide preclusioni in tema di deduzioni istruttorie e ricollegate ad un momento immediatamente successivo alla determinazione del thema probandum, cioè dei fatti controversi, avvenuta nel corso della prima udienza; c) dalla previsione della possibilità per le parti di ottenere la rimessione in termini per l’esercizio di poteri istruttori rispetto ai quali si sia verificata una decadenza per causa non imputabile (art. 184 bis)” impone “in via di interpretazione sistematica di ritenere l’inammissibilità – nei processi relativi a diritti disponibili – di contestazioni tardive delle parti costituite”, salva la possibilità di trasformare l’ammissione o la non contestazione in contestazione tardiva “ma solo ove la mancata contestazione tempestiva dipenda da fatto non imputabile alla parte stessa: cioè solo ove la parte che intenda contestare tardivamente chieda ed ottenga la rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis.” (21).

A diversa soluzione perviene TARZIA (22), il quale ritiene che, essendo la non contestazione revocabile in ogni momento, non possa operare la preclusione istruttoria per i fatti non contestati nella fase preparatoria ma che possono essere successivamente contestati.

La prima delle riferite soluzioni appare senz’altro preferibile; la medesima, del resto, non si pone in così palese contrasto con la ricostruzione tradizionale come potrebbe apparire ad una prima lettura. ANDRIOLI (23) rinveniva il dato discretivo della non contestazione rispetto all’ammissione (quale ficta confessio) ed alla confessione nella provvisorietà, ma precisava che con ciò “si vuol dire che nei limiti processuali, in cui è consentito all’altra parte, che li ha allegati, di fornire la prova, la parte e il suo difensore possono, mediante contestazione, rendere controversi i fatti e, quindi, bisognosi di prova.”; VERDE (24) rileva a sua volta che la non contestazione «ha una struttura dinamica e non formalizzata, modellandosi sul potere di allegazione e condividendone le caratteristiche. È per tale ragione che sarà in grado di vincolare giudice e parti, non in virtù del principio secondo il quale le dichiarazioni negoziali creano impegni di solito irretrattabili, ma per l’emergere di altre esigenze e discipline che precludono alle parti di modificare, in maniera indeterminata e senza limiti temporali, le proprie allegazioni. Ne consegue che, nel nostro processo di cognizione, il limite della modificabilità del tema decisionale sarà più o meno rigoroso secondo che esistano o no impedimenti (preclusioni) alla possibilità di modificare le proprie allegazioni”; COMOGLIO (25) ritiene che la contestazione successiva possa intervenire fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (all’udienza cioè in cui prima della riforma del 1990 si formavano definitivamente le preclusioni in punto di allegazioni e prove).

Tenendo conto della prospettata ricostruzione dell’istituto la soluzione accolta si sottrae altresì alla possibile critica della attribuzione alla non contestazione del valore di confessione; invero la prima è espressione del potere processuale di allegazione nella sua derivazione dal principio dispositivo, ha per effetto l’eliminazione dal thema probandum del fatto non contestato e può essere revocata solo nei limiti di cui all’art. 184 bis c.p.c.; la confessione è una dichiarazione di scienza nella quale è assolutamente irrilevante ogni intento dispositivo, avente efficacia di prova legale, impugnabile per errore di fatto e violenza (26).

2.2. Limiti all’operatività della non contestazione.

L’operatività del principio della non contestazione incontra una serie di limiti (27):

a) la non contestazione non opera con i presupposti, le modalità e gli effetti descritti nei processi relativi a diritti indisponibili; le ammissioni esplicite o implicite in tali processi se non varranno a eliminare dal thema probandum i fatti che ne hanno costituito oggetto, esplicheranno peraltro effetti sul piano probatorio, nel senso che le medesime avranno il valore di dichiarazioni contra se della parte o di comportamenti processuali valutabili dal giudice; la parte che ha allegato i fatti ammessi o non contestati, proprio perché i medesimi rimangono bisognosi di prova, non è esonerata dall’onere di formulare tempestivamente le sue richieste istruttorie sul punto, potendo in ogni momento la parte revocare le ammissioni o contestare quanto implicitamente ammesso nella fase preliminare;

- b) la non contestazione non opera nel processo contumaciale: in caso di contumacia del convenuto l'attore non è esonerato dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto; infatti è del tutto estranea al nostro ordinamento un'idea sanzionatoria della contumacia; come è stato osservato, "abbandonate le passate teorie secondo le quali l'omessa costituzione in giudizio può essere qualificata come rinuncia al diritto di azione o difesa, o motivo di autonoma soccombenza, la concezione di contumacia ora recepita dall'ordinamento muove, dunque, dall'idea che l'inattività debba essere riguardata quale espressione della libertà di gestione delle facoltà assegnate a ciascuna delle parti, così che il non agire rientra pienamente nella legittimità." (28);
- c:) la non contestazione non opera in ordine ai contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam: ciò consegue al potere attribuito al giudice di rilevare d'ufficio la nullità del contratto (art. 1421) (29).

3. Il valore probatorio dell'interrogatorio libero.

Come è stato osservato (30), l'ampia riflessione svolta sui temi degli argomenti di prova, delle prove atipiche, delle presunzioni (31) consente oggi di dare con chiarezza una risposta al quesito di quale sia l'efficacia probatoria delle risultanze dell'interrogatorio libero (le dichiarazioni rese nel corso del quale sono qualificate dall'art. 116, 2° comma c.p.c. come "argomenti di prova"). Muovendo dalla duplice premessa che gli argomenti di prova non possono avere lo stesso valore delle prove di cui all'art. 116, 1° comma e che il criterio discrezionale non può essere individuato nella inidoneità degli argomenti di prova a fondare da soli il convincimento del giudice (32), la conclusione è che "il carattere di probatio inferior degli argomenti di prova rispetto alle prove in senso tecnico va colto – non già in una loro minore efficacia probatoria legislativamente imposta in via di prova legale – bensì unicamente nella inidoneità degli argomenti di prova a giustificare da soli il giudizio di superfluità di cui all'art. 209 (e forse anche ex art. 187, 1° comma) a fronte della richiesta delle parti di offrire attraverso una prova in senso tecnico la prova contraria." (33).

Ciò premesso ed alla luce delle osservazioni svolte trattando della non contestazione, possono formularsi i seguenti rilievi:

a) le risposte date dalle parti in sede di interrogatorio libero:

aa) come si è già notato, le ammissioni esplicite e implicite relative a fatti principali o secondari allegati dall'avversario a sostegno delle proprie domande o eccezioni nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili valgono ad eliminare i fatti medesimi dal thema probandum ed a farli ritenere esistenti dal giudice senza che questi debba formulare alcun giudizio sulla loro veridicità; non si pone pertanto alcun problema di efficacia probatoria (34);

ab) le ammissioni esplicite o implicite suddette nelle cause relative a diritti indisponibili avranno il valore di argomenti di prova e potranno anche da sole (salva la prova contraria) fondare il convincimento del giudice (35);

ac) le dichiarazioni pro se, pur essendo al pari delle dichiarazioni contra se dichiarazioni di scienza provenienti dalla parte, hanno una inferenza probatoria scarsissima in base alla regola d'esperienza per cui è poco attendibile la parte che rende dichiarazioni favorevoli a se e sfavorevoli all'altra parte; deve peraltro rilevarsi come nella pratica dichiarazioni pro se e contra se per lo più coesistono all'interno delle dichiarazioni della parte, con conseguente applicabilità dell'art. 2734 c.c. (36);

b) il comportamento delle parti:

ba) ai sensi dell'art. 183 "la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo" (1° comma) e "la mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore" costituiscono comportamenti valutabili ai sensi del secondo comma dell'art. 116; siamo di fronte a fatti secondari di origine processuale di cui il giudice ha immediata percezione e

che possono essere utilizzati per la formazione del suo convincimento unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie; dato il contesto in cui si collocano non è infatti possibile sulla base del ragionamento inferenziale trarre con certezza e precisione da essi la prova dei fatti principali non conosciuti (37);

bb) dubbi sull'applicabilità della disposizione di cui al primo comma possono sorgere con riferimento alla mancata comparizione del contumace; a differenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 117 c.p.c., l'art. 183 non prevede infatti un ordine di comparizione emanato dal giudice e neppure quindi un onere di comunicazione della data dell'udienza a cura dell'ufficio; né del resto – una volta spostato l'incombente, a seguito della modifica dell'art. 180, dalla prima udienza indicata nella citazione o rimandata d'ufficio ex art. 168 bis ad una successiva udienza all'uopo fissata – è ipotizzabile un onere di informazione a carico del contumace; illogico appare trarre elementi, seppur sussidiari, di convincimento dall'omissione di un comportamento cui la parte poteva ignorare di essere tenuta e di cui comunque ignorava i tempi;

bc) il generale contegno tenuto dalla parte in sede di interrogatorio, e non solo le risposte date, può costituire argomento di prova; la giurisprudenza appare molto ampia nella valutazione dell'efficacia probatoria del comportamento delle parti, giungendosi talvolta ad affermare che il medesimo può costituire anche sola fonte di convincimento (38) (emerge peraltro dalle pronunce un non chiaro discrimine tra comportamenti processuali quali assunti come riferimento dalla norma – fatti secondari di origine processuale dai quali il giudice è autorizzato dalla legge a trarre argomenti di prova – e comportamenti dai quali si desume la non contestazione su fatti allegati dalla controparte); l'orientamento non è condivisibile perché non rispettoso del complessivo sistema delle prove non potendo trarsi da un fatto di per sé non significativo o comunque dal significato incerto conseguenze in ordine all'esistenza di fatti allegati dalle parti; anche il contegno delle parti, come la mancata comparizione a rendere interrogatorio, avrà valore esclusivamente di elemento concorrente nella valutazione delle ulteriori risultanze istruttorie (39).

4. Alcune questioni particolari in tema di interrogatorio libero.

4.1. La procura a rendere interrogatorio

L'art. 183, 2° comma prevede la facoltà delle parti “di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa”.

La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; è escluso che possa essere conferita al difensore nel contesto della procura alle liti rilasciata nei modi di cui all'art. 83, 3° comma c.p.c., cioè apposta in calce o a margine degli atti dalla norma indicati con autenticità dell'autografia certificata dal difensore (40); ciò in primo luogo per ragioni di ordine formale, richiedendo la norma esclusivamente l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata (cui non è assimilabile la certificazione ad opera del difensore); si aggiunga che il potere di certificazione è attribuito al difensore solo in relazione all'oggetto della procura (conferimento dello jus postulandi) e la norma che lo prevede (senz'altro eccezionale, il potere di certificazione e autenticazione inerendo di regola a soggetti depositari della pubblica fede) non è estensibile analogicamente (41). Infine, la possibilità che con la procura alle liti sia conferito il potere di disporre del diritto in contesa (arg. ex art. 84, 2° comma c.p.c.) non implica in alcun modo possibilità che sia conferita anche la rappresentanza in sede di interrogatorio, trattandosi di poteri autonomi e distinti, come risulta dallo stesso art. 183, 2° comma c.p.c. (42)

Il difensore deve peraltro senz'altro ricomprendersi tra i soggetti cui può rilasciarsi la procura (43). Tale soluzione, già prospettata per il processo del lavoro (44), è stata fatta oggetto di critiche affermandosi che in tal modo si rischia di vanificare l'intento perseguito dal legislatore attraverso l'istituto (45); in proposito si osserva da un lato come non vi siano motivi per ritenere che il difensore il quale accetta di essere investito dell'ulteriore (e distinto dallo jus postulandi) potere di rappresentanza non espleti con coscienza l'incarico (46), dall'altro come l'interrogatorio libero sia uno strumento di chiarificazione nell'ambito del potere di collaborazione e non il mezzo per

“tagliare il cordone ombelicale che lega la parte al suo difensore” (47) mettendo a nudo i fatti “camuffati” di diritto; infatti, in un sistema qual è il nostro, caratterizzato dalla obbligatorietà dello jus postulandi, non sembra ammissibile l’utilizzo dell’interrogatorio libero per scardinare la linea difensiva prescelta dal difensore, magari facendo leva sull’inesperienza, le passioni, l’ignoranza della parte personalmente, trasformando così l’istituto in un mezzo inquisitorio (48).

Così come per la procura alle liti, allorché la procura a rendere interrogatorio sia rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica è necessaria la giustificazione dei poteri di rappresentanza con indicazione della loro fonte; la procura è valida anche in mancanza di tale indicazione se l’esistenza del potere di rappresentanza è altrimenti documentata (ad es. con la procuzione dell’atto costitutivo e/o dello statuto) (49).

Per la validità della procura è necessario che con la medesima sia conferito il potere di conciliare o transigere la controversia (50).

È dubbio se il soggetto cui è stata conferita la procura speciale per l’interrogatorio possa essere assunto come teste nell’ambito dello stesso giudizio (il che può in pratica accadere quando la procura è conferita ad un dipendente della parte); ritiene la capacità a testimoniare Cass. 19-5-1988, n. 3503 in base all’assunto che la procura non comporta una legittimazione sostanziale del procuratore, mentre il principio contrario sembra ricavarsi da Cass. 19-8-1986, n. 5087, nella cui massima si legge: “La circostanza che al dipendente di una società, assunto come testimone in una controversia tra questa ed un altro suo dipendente, sia successivamente conferita procura speciale a rispondere all’interrogatorio libero della stessa società non comporta la nullità della precedente testimonianza, in mancanza della tempestiva deduzione in sede di espletamento della prova testimoniale di un’incapacità ai sensi dell’art. 246 c.p.c., ma può essere tenuta presente dal giudice del merito soltanto al fine di valutare l’attendibilità della deposizione”.

4.2. La mancata assunzione dell’interrogatorio libero

La giurisprudenza formatasi con riferimento al rito speciale del lavoro nega ormai uniformemente qualsiasi conseguenza all’omissione dell’interrogatorio (51), verosimilmente preoccupata che dal ritenere sussistente una nullità comunicantesi a tutti gli atti successivi e quindi anche alla sentenza potessero scaturire conseguenze gravissime (52). Come rileva PROTO PISANI con riferimento sia al processo ordinario che al rito speciale del lavoro (53), il problema oggi può essere risolto individuando le conseguenze dell’omissione dell’interrogatorio nella rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c.: qualora, nonostante l’omissione le finalità di chiarificazione del thema decidendum e del thema probandum siano raggiunte, nessuna conseguenza potrà derivarne “in forza del principio fondamentale dello scopo di cui all’art. 156”. “Nell’ipotesi, invece, in cui l’omissione dell’interrogatorio libero non abbia consentito siffatte chiarificazioni, e tanto emerga da tardive deduzioni di fatti nuovi (o forse anche dall’emergere tardivamente del carattere controverso di taluni fatti tempestivamente allegati)... l’art. 184 bis impone di cogliere la conseguenza dell’omissione dell’interrogatorio libero... non già sul piano della nullità degli atti successivi del processo, bensì su quello della possibilità per le parti – che abbiano avuto l’accortezza di denunciare, ai sensi dell’art. 157, 2° comma, nel corso della prima udienza l’omissione dell’interrogatorio – di essere rimesse in termini nell’esercizio di quei poteri processuali previsti dall’art. 183... (e art. 184), che non abbiano potuto esercitare a causa dell’omissione dell’interrogatorio ad esse non imputabile...” (54).

4.3. Il tentativo di conciliazione.

L’art. 183 prevede che, all’esito dell’interrogatorio libero, il giudice deve esperire il tentativo di conciliazione, “quando la natura della causa lo consente”, locuzione solitamente interpretata nel senso di un riferimento alla disponibilità del diritto controverso; ben più complessa questione è quella della definizione della categoria dei diritti indisponibili, da operarsi “secondo i soliti criteri di ermeneutica, come l’espresso divieto positivo, la irrinunciabilità, la inclusione della materia nel

quadro del processo civile inquisitorio, la definizione della materia stessa come riflettente un interesse pubblico, secondo la concezione giuridica fondamentale del suo tempo”. (55).

Il tentativo di conciliazione deve essere esperito anche quando sia comparsa una sola delle parti personalmente e può essere esperito altresì tra i soli procuratori delle parti, nella fase preliminare o anche nel corso del successivo svolgimento del processo. In proposito deve ricordarsi che l’art. 88, 2° comma disp. att. c.p.c. prevede che “se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d’udienza e fissa un’udienza per la comparizione delle parti e la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente” (56); qualora poi non intervenga la ratifica, il processo proseguirà all’udienza successiva (eventualmente fissata su istanza di parte). Tale disposizione può essere utilizzata in particolare ai fini del proficuo esperimento del tentativo di conciliazione nelle cause di cui sia parte un curatore di fallimento, il quale necessità dell’autorizzazione ex art. 35 l. Fall. per fare transazioni e rinunzie alle liti: dato atto a verbale della soluzione conciliativa per la quale, in ragione dell’accordo con la controparte, il curatore si impegna a richiedere l’autorizzazione, il giudice potrà rinviare a successiva udienza per consentire l’integrazione dei poteri del curatore.

4.4. L’omessa indicazione alle parti delle questioni rilevabili d’ufficio

Si è già sottolineato come interrogatorio libero delle parti e richiesta di chiarimenti ai loro difensori sono funzionali alla fissazione tendenzialmente definitiva del thema decidendum e del thema probandum, alla emersione di ammissioni esplicite o implicite e di fatti rilevabili d’ufficio non allegati dalle parti negli atti introduttivi. In tale contesto ha grande importanza la previsione del dovere del giudice di indicare “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”, cioè le questioni di rito, le questioni di diritto (sussumibilità della fattispecie dedotta nell’una o nell’altra fattispecie normativa astratta), “le questioni relative a fatti (costitutivi o concorrenti o alternativi rispetto a quelli su cui si è basato l’attore nella citazione, ovvero impeditivi modificativi estintivi non fatti valere nella comparsa di risposta) rilevabili d’ufficio la cui efficacia non è subordinata alla intermediazione necessaria dell’esercizio di un potere riservato alla parte... i quali emergano dagli atti ..., dalle risposte date dalle parti in sede di interrogatorio libero, ovvero anche dal notorio ...” (57).

L’esercizio di tale dovere si configura come imprescindibile strumento per l’attuazione del principio del contraddittorio (58) nei rapporti tra il giudice e le parti: l’attribuzione al giudice di poteri officiosi (indicazione del carattere controverso o meno di fatti storici allegati, rilievo di fatti, utilizzazioni probatorie delle risultanze dell’interrogatorio) implica necessariamente, perché il loro esercizio sia legittimo alla luce della garanzia costituzionale del contraddittorio, una corretta e tempestiva informazione delle parti. Questa ha tanto più rilievo in un processo, quale quello scaturente dalla riforma del 1990, caratterizzato da un regime di preclusioni probatorie, dove una indicazione tardiva delle questioni rilevabili d’ufficio impedisce alla parte di modificare le domande ed eccezioni nei limiti consentitigli dall’art. 183 e soprattutto di articolare correttamente le richieste istruttorie.

Da tempo è vivo nella dottrina un ampio dibattito (articolatosi sul testo previgente dell’art. 183 che conteneva disposizione analoga all’attuale) sulle conseguenze del mancato adempimento di quel dovere di informazione, affermandosi da taluni la nullità della sentenza (59), da altri qualificandosi la violazione del contraddittorio come vizio extraformale soggetto al regime di cui all’art. 158 c.p.c. (60), rilevandosi da altri ancora il formalismo di una soluzione che conduce a ritenere viziata una sentenza giusta solo perché ha accolto una soluzione diversa da quella prospettata (61). Rilevato che, quand’anche si ritenesse la sentenza affetta da nullità, non sarebbe mai una nullità che importa rimessione al primo giudice di modo che in grado d’appello la parte non potrebbe limitarsi a lamentare la nullità ma dovrebbe comunque svolgere le sue difese anche sui fatti oggetto di rilievo officioso (62), come afferma PROTO PISANI: “l’esistenza oggi dell’art. 184 bis (e la sua applicabilità anche da parte del giudice d’appello in forza del richiamo generale contenuto nell’art.

359) consente di rivolgere agevolmente il contrasto tra la dottrina, ed interno alla stessa dottrina ..., e la giurisprudenza nel senso che la violazione intrinseca nel non aver provocato il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio in tanto sia denunciabile dalla parte soccombente (indipendentemente dalla censura sulla erroneità della risoluzione con cui la questione rilevata d'ufficio è stata risolta) in quanto questa denunci che l'error in procedendo l'ha messa nella impossibilità di richiedere la remissione in termini nell'esercizio di poteri processuali che era stato necessario dal tardivo rilievo ufficioso". (63)

(1) Sul d.l. n. 238/1995, non convertito e reiterato con d.l. 8-8-95 n. ... anch'esso reiterato con d.l. ..., v. COSTANTINO, La lunga agonia del processo civile (note sul d.l. 21 giugno 1995 n. 238), in Foro it., 1995, V, 321 ss.

(2) Sul punto v. infra.

(3) Afferma GRASSO, Dei poteri del giudice, in Commentario del Codice di Procedura Civile diretto da ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, sub art. 117: "l'interrogatorio non formale è inteso... dalla legge come estrinsecazione di un potere conferito all'ufficio per consentirgli l'esatta determinazione del thema decidendum, nell'interesse delle stesse parti e nell'interesse generale alla congruità oltre che alla giustizia delle decisioni. A norma dell'art. 183, capov., il giudice istruttore nella prima udienza di trattazione «richiede alle parti gli schiarimenti necessari». Qui la domanda si intende rivolta ai difensori (non accennando la legge ad una attività da svolgersi in quell'udienza dalla parte personalmente), ma ha uno scopo chiarificatore analogo a quello dell'interrogatorio previsto dalla norma in esame".

(4) Così PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 137; cfr. anche GRASSO, o.c., 1323 ss.; CAPPELLETTI, La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità, Milano, 1974; VACCARELLA, Interrogatorio delle parti, v. dell'Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, 353 ss., spec. 383 ss.

(5) Cfr. PROTO PISANI, o.c., 132-133; sull'int. lib. nel processo del lavoro, v. PROTO PISANI, L'istruzione della causa, in ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, Le controversie in materia di lavoro, 2^a ed., Bologna Roma, 1987, 702 ss.; PEZZANO, L'udienza di discussione, ibidem, 634-651.

(6) Cfr. GRASSO, o.c., 1324; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 341; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, 3^a ed., II, Milano, 1974, 144; REDENTI, Diritto processuale civile, II, Milano, 1957, 220; CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, II, Roma, 1956, 59 ss.

(7) V. Relazione al codice di procedura civile del 1940, n. 29, in cui si legge: "Questo interrogatorio libero di cui il giudice ha l'iniziativa, non mira, come l'interrogatorio formale a istanza di parte..., a provocare una confessione con efficacia di piena prova legale: mira piuttosto a far sì che le parti possano chiarire le loro allegazioni di fatto e le loro conclusioni, là dove queste sembrano al giudice incomplete od oscure. Mentre l'interrogatorio formale a istanza di parte è diretto contro l'interrogando, nel senso che tende a fargli fare dichiarazioni contrarie al suo proprio interesse, questo interrogatorio libero mira prima di tutto a giovare alla parte interrogata, per darle modo di spiegar meglio al giudice le sue ragioni, e di integrare la propria difesa là dove questa, in seguito alle osservazioni del giudice, le possa sembrare manchevole".

(8) Sul potere di rilievo officioso di fatti operanti ipso iure, v. PROTO PISANI, La nuova disciplina..., cit., 223 ss.; ID., Appunti sulla tutela c.d. costitutiva e sulle tecniche di produzione degli effetti sostanziali, in RDP, 1991, 60 ss, in RDP, 1991, 60 ss.

(9) Ammissione e non contestazione (su cui più ampiamente infra) valgono ad escludere i fatti ammessi o non contestati dal thema probandum ed operano, nei processi aventi ad oggetto diritti disponibili, non tanto sul piano probatorio (sollevando la parte che ha allegato i fatti ammessi o non contestati dall'onere di provarli ai sensi dell'art. 2697 c.c.) quanto sul piano del convincimento del giudice (nel senso che non è necessario che il giudice si formi un convincimento al riguardo); sul principio di non contestazione, v. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 449 ss.; VERDE, Prova (dir. proc. civ.) v. dell'Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1988, 613 ss.; SCARSELLI, La condanna con riserva, Milano, 1989, 400 ss, spec. 415 ss.; da ultimo per una ricostruzione critica dell'istituto v. CIACCA, CAVALLARI, La contestazione nel processo civile, I, La contestazione tra norme e sistema, Milano, 1992; ID., La contestazione nel processo civile, II La non contestazione: caratteri ed effetti, Milano, 1993, ed ivi ampi riferimenti di dottr. e giur..

(10) Cfr. GRASSO, o.c.; VACCARELLA, o.c., 397; PEZZANO, o.c., 637; FALZEA, Comportamento, v. dell'Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, 135.

(11) Ammissione e non contestazione possono provenire tanto dalla parte personalmente, emergendo in particolare dalle risposte rese in sede di interrogatorio libero, che dal suo procuratore; v. DE MARINI, Ammissione, v. dell'Enc. Dir., II, Milano, 1958, 242 ss., il quale definisce le "ammissioni" come "riconoscimento... di fatti sfavorevoli non validi a costituire confessione" e ritiene che le ammissioni del procuratore legale "costituiscono la forma più comune e meglio conosciuta"; SCARSELLI, o.c., 417; v. anche MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, Torino, 1959, 369 testo e nota.

(12) Cfr. PROTO PISANI, o.c., 133; per una analisi del "dovere del giudice di provocare il contraddittorio delle parti sulle prove ch'egli ritenga idonee a fondare la decisione" (l'espressione è di CIACCIA CAVALLARI), v. MONTESANO, Le prove disponibili d'ufficio e l'imparzialità del giudice, in RTDPC, 1978, 189; ID., Le prove atipiche nelle presunzioni e negli argomenti del giudice civile, in RDP, 1980, 233 ss.; TARUFFO, Modelli di prova e di procedimento probatorio, in RDP, 1990, 435; DENTI, Questioni rilevabili d'ufficio e contraddittorio, in RDP, 1968, 217; CIACCIA CAVALLARI, o.c., I, 110 ss., spec. 115 ss., 126 ss.

(13) Ai fini di cui nel testo deve operarsi una netta distinzione tra l'"ammissione" intesa come dichiarazione di volontà, la quale si colloca sul piano delle allegazioni, dalla "ammissione" intesa come dichiarazione di verità, la quale si colloca sul piano probatorio; nel secondo senso si parla talvolta di asseverazioni; sul tema v. CARNELUTTI, La prova civile. Parte generale., Milano, 1992, 18 ss; CAPPELLETTI, o.c., 87 ss; VERDE, o.c., 617 ss.

(14) Così SCARSELLI, o.c., 431; non è ravvisabile nel nostro ordinamento una regola per cui il fatto sfavorevole allegato dall'avversario deve essere contestato perché divenga bisognoso di prova; sul tema v. CARNELUTTI, La prova, cit., 25 testo e n. 19 e la dottrina cit. da MERLIN, Compensazione e processo, II, Il giudicato e l'oggetto del giudizio, Milano, 1994, 62 ss., n. 112, 113, 114.

(15) O.u.c., 19.

(16) Cfr. ANDRIOLI, Prova (Diritto processuale civile), v. del N. ss. Dig. It., XIV, Torino, 1967, 274 ss., il quale parla di ammissione nel senso di ficta probatio ex art. 232, 1° comma c.p.c. - v. anche dello stesso A., Confessione (diritto processuale civile, v. del N. ss. Dig. It., IV, Torino, 1959, 14 - e rinviene nella provvisorietà il criterio discrezionale della non contestazione dalla ammissione e dalla confessione, ritiene che la prima consista in ciò: "postoché l'ammissione deve constare dei requisiti dell'art. 232 e la confessione dei caratteri dell'art. 2730, la non contestazione nasce da un sistema di argomentazioni del difensore o della parte, comparsa di persona che sia conciliabile con

la verità dei fatti allegati dall'altra parte o dal difensore di questa, né importa che la conciliabilità sia esplicita o implicita”.

(17) V. ANDRIOLI, *l.u.c.*; VERDE, *o.c.*, 613 ss.

(18) Il problema non si pone negli stessi termini con riferimento al rito speciale del lavoro (v. peraltro: FRUS, Note sull'onere del convenuto di “prendere posizione” nel processo del lavoro, in RTDPC, 1991, 63 ss), nel quale il principio di non contestazione non opera immediatamente (per avere ad oggetto situazioni indisponibili o comunque di rango superiore) nel senso di escludere i fatti non contestati dal *thema probandum*, ma mediatamente quale comportamento processuale liberamente valutabile dal giudice; cfr. ampiamente sul punto PROTO PISANI, *L'istruzione della causa*, cit., 717 ss.

(19) Cfr. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, cit., 159; v. anche SEGNI, *Il principio di eventualità e la riforma del processo civile*, in *Scritti giuridici*, 1965, I, 338 ss.

(20) *L.u.c.*.

(21) Sembra sostenere analoga soluzione CHIARLONI, *Prima udienza di trattazione in Le riforme del processo civile a cura di CHIARLONI*, Bologna, 1992, 198.

(22) *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, 112-113

(23) *Prova (dir. proc. civ.)*, cit., 274.

(24) *Prova (dir. proc. civ.)*, cit., 615 ss.

(25) *Le prove*, in *Trattato di diritto privato dir. da RESCIGNO*, 19^a, Torino, 1985, 182 testo e n. 70.

(26) Cfr. PROTO PISANI, *La nuova disciplina*, cit., 160.

(27) Cfr. PROTO PISANI, *l.u.c.*; ID., *Lezioni*, cit., 450-451; MICHELI, *L'onere della prova*, rist., Padova, 1966, 171; PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, in *Commentario al codice civile a cura di SCIALOJA e BRANCA*, Bologna Roma, 1987, 71.

(28) Così CIACCIA, CAVALLARI, *Contumacia*, v. del Dig. *Discipline Privatistiche*, IV, Torino, 1989, 321.

(29) Secondo PATTI, *l.u.c.*, la non contestazione rinverrebbe un limite di operatività anche nella previsione della forma scritta ad probationem, ma come osserva giustamente MERLIN, *o.c.*, 64 nota 114, l'esclusione della natura probatoria dell'efficacia della non contestazione “consente di ammettere l'operare della non contestazione anche a proposito di fatti per cui la legge esige la forma scritta ad probationem: infatti, posto che la non contestazione non opera come prova (ad es. della stipulazione di un contratto), essa non costituisce deroga alla previsione di legge” e sottrae il comportamento in questione al libero apprezzamento del giudice; lo stesso A. ritiene che per i contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam la non contestazione potrebbe esonerare la parte dalla produzione di documento se affermi che il contratto è stato concluso per iscritto e l'affermazione non si contestata.

(30) PROTO PISANI, *La nuova disciplina*, cit., 133.

(31) V. tra i molti contributi dottrinari: VERDE, *Prova*, cit., 579 ss.; ID., *Prova, legale e formalismo*, in *Foro it.*, 1990, V, 465; CHIARLONI, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in RTDPC, 1986, 819 ss.; PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c.*, in RDC, 1990, 393 ss., 412 ss. testo e n. 37.

(32) Per lo svolgimento di tali premesse v. gli A. cit. alla nota precedente.

(33) PROTO PISANI, *La nuova disciplina*, cit., 134-135.

(34) Sul principio di non contestazione in giurisprudenza v. le pronunce cit. da SCARSELLI, *o.c.*, 428 ss. n. 30 a 35, cui adde da ultimo Cass., 1-8-1994, n. 7156 in GC, 1994, I, 2759.

(35) Mentre nella giurisprudenza meno recente si affermava che le risposte date in sede di interrogatorio libero “costituiscono elementi sussidiari di convincimento, liberamente valutabili per trarne argomento di conforto o di indebolimento delle risultanze probatorie già acquisite” (Cass., 14-1-1980, n. 298; 16-3-1981, n. 1443;

2-9-81, n. 5025; 14-11-1984, n. 5762 che, sulla base della suddetta motivazione afferma che “il principio dell’inscindibilità delle dichiarazioni delle parti si applica solo alle confessioni giudiziali... e non anche alle dich. rese in sede di int. lib.”; 28-11-1987, n. 8879, in cui si afferma peraltro “la piena validità delle suddette dichiarazioni a formare il convincimento del giudice allorquando riguardino i fatti che possono essere conosciuti soltanto dalle parti in causa”), nelle ultime pronunce si afferma che le medesime possono “essere fonte anche unica del convincimento del giudice” (Cass., 3-9-1994, n. 7644 in Foro it., Rep. 1994, v. Prova civile in gen., n. 33; 28-11-1994, n. 10121, ibid., Rep. 1994, v. Lavoro (controversie) n. 156; 28-12-1992, n. 13674, ibid. Rep. 1994, v. Prova civ. in gen., n. 34; 23-6-1992, n. 7665, ibid., Rep. 1992, v. Lavoro e prev. controv., n. 137 in cui si specifica che le dich. di cui sopra possono essere poste anche da sole a base della decisione “ma non consentono al giudice, in relazione al loro contenuto, di omettere l’esame (o l’ingresso nel giudizio) di altre prove”).

(36) Cfr. PROTO PISANI, o.u.c., 136-137.

(37) V. PROTO PISANI, o.u.c., 135.

(38) V.: Cass., 25-6-1985, n. 3800 in GC, 1986, I, 1445 ss. con n. di FERRONI, Uno strano congegno: l’argomento di prova, ovvero il giudice indovino; 13-7-1991, n. 7800 in Foro it., Rep. 1991, v. Prova civ. in gen, n. 13 secondo cui “Il comportamento processuale della parte – la cui azione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo”; conf. Cass., 5-6-1991 n. 6344 ibd., v. cit. n.12; Pret. Taranto, 14-5-93 in Arch. civ., 1993, 1185; V. anche Trib. Firenze, 10-3-1990 in Foro it., Rep. 1990, v. Prova civ. in gen. n. 20 secondo cui “allorché le prove sull’effettuazione di ore di lavoro straordinario non raggiungono una conclusione certa, assume importanza decisiva il comportamento processuale della parte che evita di prendere posizione nelle memorie conclusive e nell’interrogatorio.

(39) L’eccessivo “peso” probatorio attribuito talvolta dalla giurisprudenza al contegno delle parti sembra riecheggiare le parole della relazione al c.p.c. del 1940 (n. 17 “Contro la malafede processuale), laddove afferma che la possibilità di convocare le parti per interrogarle liberamente e il potere di trarre argomenti di prova dal loro contegno processuale costituiscono “le armi più efficaci poste a disposizione del giudice per combattere la malafede processuale”, agendo “l’opera chiarificatrice del magistrato... sulla condotta dei litiganti come la luce del sole che disinfecta ...nella comparizione processuale delle parti il giudice troverà il mezzo per chiarire i punti oscuri alla luce del contraddittorio, e per misurare, colla diretta osservazione degli uomini, le loro intenzioni e la loro psicologia; e il modo franco o sfuggente con cui questi risponderanno alle sue domande, sarà tenuto presente al momento della decisione di merito, in modo che nella valutazione delle risultanze istruttorie possa avere anche un certo peso la attendibilità morale delle persone”.

(40) In senso contrario ma immotivatamente BALENA, La riforma del processo di cognizione, Napoli (ESI), 1994, 173, il quale limita la possibilità negata nel testo all’ipotesi in cui la procura sia rilasciata al difensore.

(41) Una conferma di quanto nel testo si rinviene nelle norme del CPP; l’art. 122 dispone infatti in generale il rilascio di procura speciale, quando richiesta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata e solo in relazione a determinati atti è previsto che l’autenticazione della scrittura privata

possa essere fatta, oltre che dal notaio e dalle altre persone a ciò autorizzate, dal difensore (v. ad es. art. 446 rif. art. 583 c.p.p.).

(42) V. anche Cass., 25-3-1983, n. 2096, secondo cui la procura al difensore “non può ritenersi compresa nella procura alle liti, ancorché estesa al potere di transigere o conciliare”.

(43) TARUFFO, *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 1993, 255; CHIARLONI, o.u.c., 174; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, 87.

(44) V. per tutti PEZZANO, o.c., 650-651.

(45) D'ASCOLA, (La “nuova” prima udienza, con particolare riferimento agli incumbenti del giudice istruttore. Preclusioni istruttorie. Relazione all'incontro di studio CSM 14-16 settembre 1995) parla di “riduzione dell'interrogatorio libero a una ridicola commedia”.

(46) Il difensore certamente saprà discernere i casi in cui possa accettare la rappresentanza per l'interrogatorio senza entrare in conflitto con i doveri derivanti dallo jus postulandi e senza rischiare di incorrere nella “sanzione” da mancata risposta, senza che vi sia bisogno di “ammonizioni” – non dovute e paternalistiche – del giudice (come suggeriscono D'ASCOLA e PEZZANO, ll.uu.cc).

(47) L'espressione tra virgolette è di VACCARELLA, o.c., 389 n. 191.

(48) Su questi temi v. VACCARELLA, o.c., 389 ss, testo e note 189 ss.

(49) V. per l'affermazione di analoghi principi con rif. alla procura alle liti Cass., 9-6-1995 n. 6520.

(50) Secondo Cass., 12-10-1984 n. 5118 il potere di conciliare e transigere comprende anche il potere di deferire il giuramento decisorio.

(51) Per rif. v. PEZZANO, o.c., 644 ss.; PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993 82-83 testo e n. 347.

(52) La tesi della nullità era sostenuta da TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1980, 88 ss.

(53) L.u.c.; *La disciplina*, cit., 139-140.

(54) Così PROTO PISANI, o.u.c., 139; per una diversa impostazione v. CHIARLONI, o.u.c., 171, il quale ritiene che, qualora sia “inutile” l'interrogatorio può essere tranquillamente omesso; date le finalità sopra illustrate dell'istituto la posizione non può essere assolutamente condivisa.

(55) V. DE STEFANO, *Contributo alla dottrina del componimento processuale*, Milano, 1959, 15; vi è peraltro chi sostiene che la formula legislativa potrebbe essere interpretata nel senso che sia rimessa alla valutazione discrezione del giudice, quale controllore imparziale della conciliazione e non mero spettatore, la scelta dell'opportunità di procedere al tentativo di conciliazione graduando il tipo di intervento: “nessuna controversia sarebbe... aprioristicamente inconciliabile alla presenza ed in seguito alla iniziativa del giudice. Quest'ultimo dovrebbe, però, versandosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti, volta a volta prudentemente apprezzare la plausibilità del componimento (rispetto a controversie che non tollerino soluzioni “transattive”), e ... la sostanziale equità della conciliazione”; così BRIGUGLIO, *Conciliazione giudiziale*, v. del *Digesto delle discipline priv.*, IV, Torino, 1988, 227; sul tema per l'opinione tradizionale v. invece ROSSI, *Conciliazione*, I, v. dell'Enc. Giur. Treccani, VII, Roma, 1988.

(56) Sulla disposizione v. LEVONI, *Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*, Milano, 1992, 213 ss.

(57) PROTO PISANI, *La nuova disciplina*, cit., 138.

(58) Su questi temi anche per rif. v. da ultimo CIACCIA CAVALLARI, *La contestazione*, 110 ss., spec. 116 ss.

(59) Per un panorama dottrinario e per la critica della tesi della nullità, v. CHIARLONI, *Questioni rilevabili d'ufficio, diritto di difesa e “formalismo delle garanzie”*, in RTDPC, 1987, 569 ss.;

ORIANI, L'eccezione di merito nei Provvedimenti urgenti per il processo civile, in Foro it., 1991, V. 5 ss., 23.

(60) V. CIACCIA CAVALLARI, o.u.c., 118 testo e nota 81 ed ivi ult. rif..

(61) V. CHIARLONI, o.u.c..

(62) V. ORIANI, l.u.c..

(63) O.u.c., 140.